



REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ALLA MATERNITA'/PATERNITA'

1. Oggetto della prestazione
2. Aveni diritto
3. Presentazione richieste
4. Modalità di erogazione del contributo
5. Documenti fiscali - Mod. C.U.



ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

A. L'Ente garantisce, attraverso una prestazione assistenziale mensile, il sostegno alla maternità/paternità per il periodo di congedo facoltativo post partum.

ART. 2 - AVENTI DIRITTO

- A. La prestazione spetta alle lavoratrici madri/lavoratori padri iscritti all'Ente che, decorso il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, decidessero di avvalersi dell'astensione facoltativa per maternità/paternità nel periodo compreso fino al compimento dei 6 anni di età del bambino.
- B. Il diritto del lavoratore al contributo assistenziale per maternità/paternità spetta una volta l'anno con un minimo di assenza continuativa di 30 giorni ed un massimo di 180 giorni nell'arco dei primi 6 anni di vita del bambino. Superati i 30 giorni, il contributo può essere richiesto fino ad un massimo di 180 giorni, purché il periodo sia continuativo.

ART. 3 - PRESENTAZIONE RICHIESTE

- A. Per richiedere la prestazione, l'iscritto deve, a pena di inammissibilità della richiesta, presentare domanda all'ENTE utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito **<http://www.ebipan.it>** alla sezione SOSTEGNO MATERNITA', compilandolo in ogni sua parte, apponendovi la data e la firma.
- B. Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso



all'EBIPAN a mezzo posta elettronica con conferma di ricezione o tramite Racc. A/R, utilizzando i recapiti riportati sul sito istituzionale, entro il **termine perentorio** di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data in cui è stata presentata all'Inps la richiesta di congedo facoltativo per Maternità/Paternità. Per tale decorrenza fa fede la data indicata dal protocollo emesso dall'Inps. Il suddetto termine è previsto a pena di decadenza e pertanto tutte le richieste pervenute oltre tale termine saranno rigettate.

Le richieste di prestazione per maternità/paternità facoltative iniziate nel periodo 01-06-2017 al 31/01/2018 **devono perentoriamente** pervenire ad EBIPAN entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul sito www.ebipan.it.

Esempio: Data presentazione domanda Inps 1-07-2018, termine ultimo per la presentazione all'Ente della richiesta 28-10-2018 (120 giorni dal 01-07-2018).

C. Al modulo devono essere sempre allegati:

- copia completa della domanda inoltrata all'Inps ed al datore di lavoro per fruire del congedo facoltativo per Maternità/Paternità;
- **se disponibili**, copia delle buste paga relative al periodo per cui viene richiesta l'integrazione.

D. Qualora non disponibili al momento dell'invio del modulo, le buste paga che dovranno indicare l'importo dell'indennità corrisposta dall'Inps a titolo di astensione facoltativa, potranno essere inviate anche successivamente agli uffici dell'Ente a mezzo posta elettronica o in alternativa a mezzo raccomandata A/R.



E. Per ottemperare correttamente anche alle normative di legge sull'emissione dei documenti fiscali relativi all'erogazione dell'integrazione maternità/paternità ed al fine di ottimizzare i costi e le tempistiche, il richiedente dovrà obbligatoriamente indicare, in apposita casella del predetto modulo, l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni ed in particolare la suddetta documentazione fiscale.

Il richiedente ha la facoltà di comunicare all'Ente, indicandola nel modello stesso, l'aliquota IRPEF da applicare in sede di liquidazione del contributo richiesto. L'Ente accrediterà gli importi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato all'iscritto, indicato anch'esso, sul modulo di richiesta.

ART. 4 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

A. L'Ente, in base alle richieste presentate legittimamente e nel rispetto della procedura indicata nel presente regolamento, provvederà a liquidare le somme come di seguito indicato:

- un acconto a partire dal mese di settembre in relazione a tutte le istanze avanzate nel primo semestre dell'anno (gennaio-giugno);
- un acconto a partire dal mese di marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta, in relazione a tutte le istanze avanzate nel secondo semestre dell'anno (luglio- dicembre).
- a partire dal mese di aprile dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta, salvo casi eccezionali non dipendenti dall'Ente, lo stesso provvederà a liquidare eventuali congruaggi in base



alle richieste legittime avanzate nel corso dell'anno precedente (gennaio- dicembre).

- B. La gestione di tipo mutualistico (e non assicurativo) dell'intervento assistenziale da parte dell'Ente non consente allo stesso di definire in anticipo quanto potrà essere erogato a ciascun iscritto richiedente. Il Comitato Esecutivo, in funzione delle richieste pervenute dagli iscritti e dei contributi al netto dei costi di gestione, stabilirà annualmente l'importo degli acconti e dell'eventuale conguaglio da liquidare a tutti i richiedenti aventi diritto.
- C. Il Comitato Esecutivo comunicherà agli aventi diritto, mediante avviso sul sito internet dell'Ente, l'importo del tetto massimo del contributo assistenziale spettante nell'anno di competenza.
- D. L'importo corrisposto dall'Ente inclusa l'indennità del 30% erogata dall'Inps (per tramite del datore di lavoro) a titolo di maternità/paternità facoltativa, non potrà essere comunque superiore al 100% della retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore, inclusi gli elementi retributivi legati all'effettiva presenza (es: maggiorazione turni, straordinari), al netto della detrazione degli oneri contributivi Inps a carico del dipendente.
- E. Il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente, per iscritto, all'Ente l'eventuale rientro anticipato al lavoro, rispetto al periodo di astensione facoltativa richiesto originariamente.



ART. 5 – DOCUMENTI FISCALI - MODELLO C.U.

- A. L'importo erogato dall'Ente a titolo d'integrazione alla maternità/paternità è assoggettato alle ritenute fiscali di legge, per le quali verrà rilasciata apposita documentazione fiscale (Modello Cud di certificazione dell'importo percepito e delle ritenute subite nell'anno fiscale di competenza). Questo documento viene emesso per permettere al percettore iscritto all'Ente di ottemperare ad eventuali ulteriori obblighi e adempimenti fiscali a suo carico esclusivo.
- B. Le ritenute fiscali operate dall'EBIPAN, salvo diversa indicazione dell'iscritto, saranno pari all'aliquota Irpef minima prevista dalla normativa al momento della corresponsione dell'integrazione, con aggiunta delle ritenute per Addizionali Regionali e Comunali vigenti.
- C. L'EBIPAN provvederà all'invio del Modello C.U. utilizzando l'indirizzo e-mail che il richiedente ha obbligatoriamente indicato nell'apposita casella del modulo "Richiesta di contributo assistenziale". Ogni variazione di indirizzo va pertanto prontamente comunicata all'Ente.